

XVIII legislatura

**A.S. 1763:**

**"Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"**

Giugno 2020

n. 158



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1763:"Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"». NL158, giugno 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Capo I Autorizzazione alla ratifica dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede .....	1
Articolo 1 ( <i>Autorizzazione alla ratifica</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Ordine di esecuzione</i> ).....	1
Articolo 3 ( <i>Norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i> ).....	1
Capo II Altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede .....	20
Articoli 4 e 5 ( <i>Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale (Art. 4); Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali (Art. 5)</i> ) .....	20
Articolo 6 ( <i>Clausola d'invarianza finanziaria</i> ) .....	21



**CAPO I**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA  
REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE  
FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO  
2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI  
INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE**

**Articolo 1**  
***(Autorizzazione alla ratifica)***

L'articolo autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

**Articolo 2**  
***(Ordine di esecuzione)***

L'articolo dà piena ed intera esecuzione allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

**Articolo 3**  
***(Norme di adeguamento dell'ordinamento interno)***

Il comma 1, alle lettere a)-q), reca svariate modificazioni al codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- alla lettera *a)* l'articolo 17 del C.O.M. è sostituito, prevedendo nel nuovo testo, oltre a modifiche formali, che le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;
- alla lettera *b)* viene modificato l'articolo 1533 del C.O.M., sulla Direzione del Servizio di assistenza spirituale, la nuova versione del testo mantiene la direzione del servizio in capo all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare. Tuttavia è eliminata la previsione della collaborazione di tre ispettori mentre invece è prevista quella di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. Inoltre, l'Ordinario militare non è più assimilato al grado di generale di corpo d'armata ma a quello di tenente generale.
- alla lettera *c)* è inserito il nuovo articolo 1533-*bis*, il quale disciplina i contenuti del servizio di assistenza spirituale, specificando che essa possa avvenire anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari possono inoltre avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.»;

- alla lettera d) l'articolo 1534 del C.O.M. sulla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale è modificato solo da un punto di vista formale;
- alla lettera e) è inserito l'articolo 1534-*bis* sulla designazione dei cappellani militari coordinatori, specificando che il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;
- alla lettera f) si prevede l'abrogazione dell'articolo 1535 che prevede la possibilità di nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore, fermo restando l'organico;
- alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q) sono previste modifiche di coordinamento agli articoli 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 per tener conto della soppressione degli ispettori prevista alla precedente lettera b).

**La RT** riferisce che l'articolo 11, comma 2, dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. In tale contesto, la ratifica della sopra menzionata Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sull'assistenza spirituale alle Forze armate, dando attuazione agli Accordi concordatati del 1984, va a sostituire il precedente quadro normativo (previgente Concordato).

Tra gli elementi qualificanti dell'Intesa segnala la ridefinizione, per i cappellani militari, del concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari.

Sottolinea che resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, per consentire la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito dell'organizzazione militare, ma il cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, acquistano, invece, centralità le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura peculiare e autonoma.

Rileva che la nuova disciplina prevede, infatti, che i cappellani curino la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, la formazione cristiana delle persone, l'organizzazione di ogni attività pastorale, che risiedano nelle sedi di servizio loro assegnate, accedendo ai gradi militari per assimilazione senza, cioè, che questo comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. La diretta conseguenza della mera assimilazione ai gradi gerarchici è che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.

Essi non portano armi, di regola indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un'altra significativa novità si ha in materia di disciplina per la quale è previsto che venga predisposto un regolamento *ad hoc* in luogo della attuale normativa e che, pertanto, i cappellani militari non siano più soggetti alle disposizioni generali sulla disciplina militare.

Evidenzia che l'aspetto maggiormente qualificante dell'Intesa da cui scaturisce il riordino in esame consiste nell'intento di conseguire uno sgravio significativo degli

oneri a carico dello Stato incidendo su alcuni aspetti del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate.

Infine, rileva che, comunque, le modifiche introdotte al C.O.M. dal provvedimento sono conseguite nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va *in primis* evidenziato sulla lettera a), che la nuova formulazione della norma dell'articolo 17 del Codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente l'obbligo per le autorità militari di mettere a disposizione dei Cappellani "i luoghi e mezzi che siano necessari per l'assolvimento delle funzioni relative al loro incarico", ragion per cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che tale norma possa trovare in concreto attuazione a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Ciò detto, in particolare, tenuto conto della puntuale definizione dei compiti attribuiti al Servizio di Assistenza Spirituale nelle FF.AA, così come formulati alla lettera c) con cui si provvede all'inserimento dell'articolo 1533-*bis* del C.O.M.

Circa la lettera c), va osservato che i commi 1 e 3-4, dell'articolo 1533-*bis* del C.O.M. ivi introdotto prevedono, rispettivamente, che il servizio di assistenza possa svolgersi oltre l'orario di servizio, che vi possa essere la collaborazione di altri sacerdoti in servizio nella Diocesi, che si sostituisca il cappellano, in caso di sua assenza, con il parroco competente per territorio. Poiché ognuna delle disposizioni specifica che ciò dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità di tale previsione. Analoghe rassicurazioni andrebbero richieste anche in merito alla previsione del comma 5 dello stesso nuovo articolo 1533-*bis* per cui la novella stabilisce che le Forze armate dovranno assicurare d'ora innanzi l'alloggio di servizio ai loro Cappellani.

Sulla lettera e), in cui si inserisce l'articolo 1534-*bis* al C.O.M., laddove la norma esclude che dal conferimento dell'incarico di cappellano "coordinatore", figura di nuova istituzione, derivino modifiche al trattamento economico andrebbe confermato che non si determineranno ulteriori oneri indiretti connessi all'espletamento dell'incarico (uffici; personale; trattamento di missione per le ispezioni nelle sedi etc. etc.). Sul punto, andrebbe richiesto uno specifico chiarimento, atteso che la struttura organizzativa vigente prevede la analoga figura degli "Ispettori" (equiparati a fini economici al grado di brigadieri generali) per i quali è ad oggi stabilita una specifica dotazione in organico.

Inoltre, alle lettere r)-ccc) si prevedono ulteriori modifiche al C.O.M. di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare:

- alla lettera r) modifica l'articolo 1546 sui gradi gerarchici, prevedendo l'eliminazione del grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello di cui la legislazione vigente prevede invece un organico di n. 9 unità e specificando che il numero di secondi

cappellani militare capo, è pari a 10 unità, mentre la legislazione vigente non pone un limite specifico.

- alla lettera s) modifica l'articolo 1547 su stato giuridico e organico, aggiungendo un secondo comma che determina l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, in n. 162 unità, in luogo delle 204 unità attualmente previste dagli articoli 1533 e 1552;
- alla lettera t) reca una modifica formale all'articolo 1548;
- alla lettera u) l'articolo 1549 è modificato precisando che tra i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento, si deve avere un'età tra i 28 anni e i 40 anni;
- alla lettera v) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1552. In particolare, il comma 4 prevede l'organico dei cappellani militari in servizio permanente in: 9 terzi cappellani militari capi; 190 secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti;
- alla lettera z) modifica l'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), demandando a specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, in luogo dell'attuale regolamento generale disciplinare.
- alla lettera aa) l'articolo 1559 del C.O.M è modificato prevedendo come requisiti per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente il servizio per almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo, in luogo degli attuali due anni di servizio e l'età non superiore ai 45 anni anziché gli attuali 50 anni;
- alle lettere bb), cc) recano modifiche formali agli articoli 1560, 1576;
- alla lettera dd) l'articolo 1577 sulle cause di cessazione dal servizio permanente sono soppresse quelle per inidoneità agli uffici del grado e per perdita del grado e sono aggiunte quelle per motivi disciplinari, revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica; dimissioni dallo stato clericale;
- alla lettera ee) modifica l'articolo 1578 innalzando dagli attuali 62 anni ai 65 anni l'età di cessazione dal servizio permanente per i cappellani militari;
- alla lettera ff) abroga l'articolo 1581 sulla cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado;
- alla lettera gg) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità);
- alla lettera hh) abroga l'articolo 1592 sulla nomina di Cappellani militari di complemento dove è prevista come requisito un'età tra i 25 e i 50 anni, ora ricompreso nell'articolo 1552, con modifica delle età (vedi lettera u);
- alla lettera ii) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1593(Domanda di nomina);
- alla lettera ll) reca modifiche alla disciplina della cessazione dal complemento dettata dall'articolo 1594;
- alla lettera mm) reca una disciplina più puntuale delle cause di perdita del grado di cui all'articolo 1597;
- alla lettera nn) modifica l'articolo 1599 sulle sanzioni disciplinari, aggiungendo tra di esse la cessazione dal servizio.»;
- alla lettera oo) reca una disciplina più puntuale dell'avvio di inchiesta formale ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare di cui all'articolo 1601;
- alla lettera pp) modifica l'articolo 1602 sull'organo *inquirente* cui è affidata l'inchiesta formale;
- alla lettera qq) modifica l'articolo 1603 sulle decisioni del Ministro all'esito dell'inchiesta formale;
- alla lettera rr) abroga gli articoli 1604 (*Deferimento alla commissione di disciplina*) e 1605 (*Composizione della commissione di disciplina*);
- alla lettera ss) l'articolo 1608 sulle modalità di avanzamento per cui le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano



militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo (ora fino al grado di secondo cappellano militare capo); b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo (ora fino al grado di terzo, soppresso dalla precedente lettera r));

- alla lettera tt) e uu) recano modifiche di coordinamento all'articolo 1609 sulle promozioni dei cappellani militari e all'articolo 1610 su valutazioni, impedimenti, sospensioni;
- alla lettera vv) modifica l'articolo 1611 sulle forme di avanzamento, prevedendo l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito per il grado di cappellano militare addetto; per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo mentre il testo attuale prevede la promozione ad anzianità per i gradi di cappellano capo e primo cappellano capo e secondo cappellano capo e la scelta per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo (quest'ultimo grado è soppresso dalla precedente lettera r);
- alla lettera zz) l'articolo 1612 del C.O.M sono modificati i periodi di permanenza minima nel grado ai fini dell'avanzamento. In particolare, gli anni di anzianità minima per cappellano militare addetto sono ridotti da 6 a 5 anni, ma la promozione avviene per valutazione e non soltanto in base all'anzianità. Per il grado di cappellano militare capo, in luogo dell'attuale doppio sistema di avanzamento per valutazione a scelta dopo 9 anni e per promozione anzianità dopo 11 anni, si prevedono 10 anni per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, sopprimendosi il sistema di promozione ad anzianità. Al contrario, gli anni di anzianità minima per primo cappellano militare capo sono aumentati da 4 a 10 anni ed è prevista sempre la valutazione in luogo della sola anzianità;
- alla lettera aaa) abroga gli articoli 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore), 1614 (Avanzamento cappellani militari addetti), 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi), 1617 (Programmazione) e 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo);
- alla lettera bbb) modifica l'articolo 1621 sul trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. In particolare, oltre a recepire per l'Ordinario militare il nuovo grado di tenente generale in luogo di quello di generale di corpo d'armata e l'eliminazione degli ispettori previsti dalla precedente lettera b), elimina la previsione che al Vicario generale e ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione. Al posto di tale sistema si prevede il trattamento economico di base degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione, cui si aggiungono le seguenti indennità: a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; b) l'indennità mensile di impiego operativo di base; c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti; d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. Si precisa poi che il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;
  - alla lettera ccc), sostituendo l'articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e riproducendo l'articolo 10 dell'Intesa, si stabilisce che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. L'attuale versione dell'articolo 1625 del C.O.M. prevede invece che ai sacerdoti inquadrati nelle forze armate si applicano, in materia pensionistica, le disposizioni in vigore per gli ufficiali, secondo il grado di assimilazione.

Il comma 2 prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 (*Normativa penale e disciplinare applicabile*), come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo

codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

**La RT,** rileva che l'aspetto maggiormente qualificante dell'Intesa consiste nell'intento di conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato incidendo su alcuni aspetti del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate.

La contrazione degli oneri si proietta su due aspetti, la riduzione dell'organico e il ridimensionamento del trattamento economico.

A fattore comune, premette, comunque, che le modifiche introdotte dal presente provvedimento sono pertanto conseguite nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

#### **a) Organico**

In proposito, segnala che l'organico viene ridotto dalle attuali n. 204 unità (articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare) a n. 162 unità, in base all'articolo 5, comma 1 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1547, comma 2 del C.O.M. (articolo 3, comma 1, lettera s) del disegno di legge), anche in ragione della sospensione della leva obbligatoria.

L'articolo 6 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1546, comma 1 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera r) del disegno di legge), riporta la nuova tabella organica dei cappellani militari con i rispettivi gradi di assimilazione.

Nel dettaglio:

- Ordinario militare, assimilato al rango di tenente generale;
- Vicario generale militare, assimilato al rango di maggiore generale;
- secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- primo cappellano militare capo, assimilato al grado di maggiore s.p.e.;
- cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano s.p.e.;
- cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente s.p.e.;
- cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento.

Evidenzia, tra l'altro, la soppressione del terzo cappellano capo assimilato al grado di colonnello, nonché delle figure di ispettore (articolo 1533 del codice dell'ordinamento militare) assimilate al grado di brigadiere generale.

Una ulteriore attenzione merita l'articolo 7 dell'Intesa, riassetato negli articoli 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettere vv) e zz) dello schema di disegno di legge di ratifica), sulle forme di avanzamento, strettamente correlate al trattamento economico.

Le promozioni dei cappellani militari sono effettuate per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente in s.p.e., e dal grado di tenente s.p.e. al grado di capitano s.p.e.; per: merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore s.p.e.. Inoltre, il periodo di permanenza minima nel

grado, ai fini della promozione, è di 5 anni per i gradi di sottotenente di complemento e di tenente, e di 10 anni per i gradi di capitano e di maggiore,

Segnala che nel determinare la composizione teorica dell'organico si è tenuto conto dei criteri di seguito riportati:

- il limite organico è stato fissato a n.162 unità complessive (di cui 1 Ordinario militare, 1 Vicario militare);
- non sono più previsti gli ispettori (assimilati al grado di brigadiere generale) e i terzi cappellani capo (assimilati al grado di colonnello);
- il numero massimo di secondi cappellani capo (assimilati al grado di tenente colonnello) è fissato in 10 unità;
- la ripartizione, tra i gradi, delle rimanenti unità di personale è stata effettuata tenendo conto delle permanenze nei gradi di cui all'articolo 7 comma 2 dell'Intesa, che comporta un modulo di alimentazione teorico di 5 unità/anno.

L'organico teorico che ne deriva è il seguente:

- n. 1 Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1 Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 10 secondo cappellano capo (tenente colonnello);
- n. 50 primo cappellano capo (maggiore);
- n. 50 cappellano capo (capitano);
- n. 25 cappellano addetto (tenente);
- n. 25 cappellano di complemento (sottotenente di complemento).

In linea di massima, con riferimento alla riduzione dell'organico da n. 204 unità a n. 162 unità, la RT specifica che la composizione dell'organico - prima dell'Intesa - ai sensi degli articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare e ancora vigente, è la seguente:

- n. 1 Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1 Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 3 Ispettori (brigadiere generale);
- n. 9 terzo cappellano capo (colonnello);
- n. 190, tra secondo cappellano capo (tenente colonnello), primo cappellano capo (maggiore) cappellano capo (capitano), cappellano addetto (tenente).

In proposito, certifica che dalla rilevazione per l'anno 2019 del c.d. Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) emerge una consistenza in anni persona pari a n. 197 unità (rispetto all'organico teorico pari a 204 unità), dettagliata per posizioni economiche riportate nella tabella 1:

**Tabella 1. Rilevazione Anni Persona SICO — Bilancio 2019**

QUALIFICHE ECONOMICHE	Min. Difesa					MEF	TOTALE AA/P
	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	
Ordinario militare	1						1
Vicario generale	1						1
Ispettore							0
III cappellano capo +23 anni		1			1		2
III cappellano capo						2	2
II cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18
II cappellano capo +18 (ten.col)	1	3	2			3	9
II cappellano capo +13 anni					8	0	8
I cappellano capo +23 anni			2			0	2
I cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18
II cappellano capo						3	3
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3
I cappellano capo						2	2
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43
cappellano capo					6	7	13
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72
TOTALE	6	77	28	29	32	25	197

Gli oneri complessivi associati a tale organico sono riportati nella successiva tabella 2:

**Tabella 2. Oneri complessivi cappellani SICO - Bilancio 2019**

QUALIFICHE ECONOMICHE	CR 2	CR 4	CR 5	CR 6	CR 7	GDF	TOTAL E AA/P	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	TOTALE
Ordinario militare	1						1	146.681					0	146.681
Vicario generale	1						1	128.612					0	128.612
Ispettore							0						0	0
III cappellano capo +23 anni		1			1		2		90.353			90.127	0	180.480
III cappellano capo						2	2						134.382	134.382
II cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18		561.003	240.430	400.716	239.752	0	1.441.900
II cappellano capo +18 (ten.col.)	1	3	2			3	9	63.870	191.609	127.739			197.559	580.777
II cappellano capo +13 anni					8	0	8					481.144		481.144
I cappellano capo +23 anni			2			0	2			160.022				160.022
I cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18		404.810	57.830	289.150	300.054		1.051.845
II cappellano capo						3	3						145.802	145.802
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3						130.048	130.048
I cappellano capo						2	2						87.227	87.227
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43	41.755	1.085.618	250.527	250.527	126.494	42.771	1.797.692
cappellano capo					6	7	13					243.634	307.961	551.595
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72	77.837	1.284.312	544.860	505.941	238.302	170.709	2.821.961
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>197</b>	<b>458.754</b>	<b>3.617.706</b>	<b>1.381.408</b>	<b>1.446.335</b>	<b>1.719.507</b>	<b>1.216.460</b>	<b>9.840.170</b>
Assegno nucleo familiare								801	3.725	1.686	1.848	0	0	8.060
Importo comprensivo assegno familiare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
1 - stipendi e assegni fissi al personale militare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
2 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze fisse								141.210	1.116.315	426.140	445.662	515.852	363.478	3.008.657
5 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze accessorie								0	0	0	0	0		
30 - somme a disposizione per le assunzioni di personale								0	0	0	0	0		
<b>TOTALE STANZIAMENTO</b>								<b>600.765</b>	<b>4.737.746</b>	<b>1.809.234</b>	<b>1.893.845</b>	<b>2.235.359</b>	<b>1.579.938</b>	<b>12.856.887</b>
IRAP								38.994	307.505	117.420	122.938	146.158	85.744	818.759
<b>TOTALE COMPLESSIVO A BILANCIO</b>								<b>639.759</b>	<b>5.045.251</b>	<b>1.926.654</b>	<b>2.016.783</b>	<b>2.381.517</b>	<b>1.665.682</b>	<b>13.675.646</b>

Rileva che le consistenze effettive sono inferiori agli anni persona inseriti su indicazione dell'Ordinariato in SICO.

Ciò accade perché l'Ordinariato militare, durante la fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio, richiede che venga inserito in SICO un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico, ipotizzando l'immissione di cappellani addetti in corso d'anno.

La RT afferma che per tale ragione il limite organico complessivo di n.162 unità previsto dall'Intesa sarà rispettato agendo sulle predette immissioni. Le ulteriori variazioni all'organico sono dovute, oltre che alla soppressione in organico di personale con il grado di terzo cappellano capo (assimilato al grado di colonnello), alla fissazione del tetto massimo di 10 unità per il grado di secondo cappellano capo (assimilato al grado di tenente colonnello)

Non sono previste disposizioni di carattere transitorio.

Tuttavia, ad ulteriore garanzia della clausola d'invarianza finanziaria, la relazione riferisce che si iscrive la previsione dell'articolo 13, comma 2 dell'Intesa, che modifica l'articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare relativo alle cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari (articolo 3, comma 1, lettera dd) dello disegno di legge), inserendo in particolare, al comma 1, alla lettera g), la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Lo sviluppo delle consistenze nel decennio 2020-2029 è stato effettuato prevedendo:

- cessazioni dal servizio permanente d'autorità per i terzi cappellani capo e per i secondi cappellani capo eccedenti il tetto dell'organico fissato ora a n. 10 unità, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di ratifica;
- ulteriori fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età;
- immissioni dal grado di cappellano di complemento;
- immissioni programmate in maniera da avere l'organico sempre pari al limite di 162 unità;
- promozioni secondo le permanenze indicate nel sopra citato articolo 7 dell'Intesa;
- accesso al grado di secondo cappellano capo "a vacanza".

Lo sviluppo delle consistenze è riportato per ogni grado nelle tabelle seguenti:

**Tabella 3. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano di complemento**

cappellano di complemento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	8	61	62	58	55	55	4	4	8	13
Immissioni	54	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Passaggio in SPE	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	61	62	58	55	55	4	4	8	13	16

**Tabella 4. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano addetto**

cappellano addetto (SPE)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	20	14	8	9	8	9	62	63	59	56
Immissioni da cappellano di complemento	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Promozioni a cappellano capo	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	14	8	9	8	9.	62	63	59	56	56

**Tabella 5. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano capo**

cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	45	47	49	50	48	42	33	26	25	28
Immissioni da capp. addetto	7	6	3	4	0	1	D	4	3	
Promozioni a 1° capp. capo	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22

**Tabella 6. Andamento delle consistenze nel grado di primo cappellano capo**

primo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	23	28	31	33	39	44	51	57	58	53
Immissioni da capp. addetto	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Promozioni a 1° capp. capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fuoriuscite limiti	0	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Totale consistenze	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52

**Tabella 7. Andamento delle consistenze nel grado di secondo cappellano capo**

secondo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	33	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Immissioni da cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cessazione d'autorità	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Totale consistenze	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

**Tabella 8. Andamento delle consistenze nel grado di terzo cappellano capo**

terzo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione d'autorità	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabella 9. Andamento delle consistenze nel grado vicario generale**

Vicario generale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale consistenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Tabella 10. Andamento delle consistenze nel grado di ordinario militare**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vicario generale										
Totale consistenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Tabella 11. Riepilogo dell'andamento delle consistenze dei cappellani militari**

Sviluppo consistenze cappellani Militari	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordinario militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
secondo cappellano capo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
primo cappellano capo	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52
cappellano capo	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22
cappellano addetto	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56
cappellano di complemento	61	62	58	55	55	4	4	8	13	20
Totale consistenze	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

**b) Trattamento economico**

Per quanto riguarda il trattamento economico, la RT precisa che la relazione di accompagnamento all'Intesa specifica che resta fermo il fatto che i cappellani militari siano considerati come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi di appartenenza, nell'ambito del sistema economico di sostentamento del clero, di cui alla legge n. 222 del 1985.

In tal modo, rileva che nel caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna a essere soggetto a pieno titolo al sistema di sostentamento generale. L'articolo 9 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera bbb) dello schema di disegno di legge), prevede che ai cappellani militari sia corrisposto il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione con la relativa progressione economica.

La retribuzione iniziale - a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento - risulta ulteriormente ridotta rispetto a quella precedentemente prevista per il cappellano addetto di complemento, che era assimilata al trattamento economico del tenente in servizio permanente.

Sul punto, conferma che ai cappellani militari compete il trattamento economico spettante agli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione.

Con riferimento agli emolumenti fissi e continuativi, si precisa che i cappellani militari sono destinatari della progressione economica e ad essi sono corrisposte, con esclusione di ogni altra, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di impiego operativo di base. Sono escluse le maggiorazioni dell'operativa ad eccezione dell'indennità di imbarco.

Il dettaglio delle indennità fisse e continuative spettanti è indicato nelle successive tabelle 12 e 13 ove sono riportati rispettivamente i costi medi unitari per posizione economica per il 2020 prima e dopo il presente provvedimento.



**Tabella 12. Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica prima della riduzione dell'indennità operativa (valori SICA 2020)**

Qualifica/posizione economica	Classi Param.	Stipendio (12 mens)	Tred.ma mensilità	L.I.S.	Progr.ne econ anzianità R.I.A.	Assegno pens.le importo aggiuntivo pens.le	Assegno Dirig.le	Ind.Me us. Art. 1791 COM	vacanza contratt.le	operativa cappellani (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Amm.ne	Cassa Statali Amm.ne	
Generale di corpo d'armata	6^ cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	18.868,80	4.497,15	47.077,37			10.800,00	146.680,86	12.467,87	7.166,69	38.084,31	204.399,73
Generale di divisione	6^ cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.321,05	43.311,18			10.800,00	128.612,08	10.932,03	6.194,00	33.241,34	178.979,45
Generale di brigata	7^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.658,20			10.800,00	99.796,01	8.482,66	4.592,85	26.040,16	138.911,68
Colonnello + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			12.000,00	90.353,13	7.680,02	3.988,33	23.675,15	125.696,63
Colonnello	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			10.500,00	66.047,03	5.614,00	2.742,05	17.009,76	91.412,84
Tenente colonn. + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			12.000,00	80.143,22	6.812,17	3.408,41	21.204,35	111.568,15
Tenente colonn. + 18 anni	5^ cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	3.482,50	2.747,68	3.004,84			10.050,00	63.869,63	5.428,92	2.643,93	16.750,75	88.733,23
Tenente colonn. + 13 anni	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			8.100,00	57.962,20	4.926,79	2.419,15	15.217,50	80.525,64
Tenente colonnello	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			7.000,00	43.136,12	3.666,57	1.679,90	11.187,69	59.670,28
Maggiore + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			12.000,00	80.011,08	6.800,94	3.400,90	21.172,37	111.385,29
Maggiore + 13 anni	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			8.100,00	57.830,06	4.915,56	2.411,65	15.185,52	80.342,79
Maggiore con 3 anni nel grado	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	41.402,27	3.519,19	1.581,42	10.709,96	57.212,84
Maggiore	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	40.848,14	3.472,09	1.549,95	10.535,74	56.425,92
Capitano + 10 anni	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22		1.850,00		6.500,00	41.754,55	3.549,14	1.769,17	11.168,09	58.240,95
Capitano	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22				6.500,00	39.904,55	3.391,89	1.664,09	10.720,39	55.680,92
Tenente	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21				6.300,00	38.918,56	3.308,08	1.621,49	10.454,56	54.302,69

Tabella 13. Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica dopo la riduzione dell'indennità operativa

Qualifica/posizione economica	Classi - Param.	Stipendio (12 mens)	Tred.ma mensilità	LLS	Progr.ne econ anzianità R.L.A.	Assegno pens.le importo aggiuntivo pens.le	Assegno Dirig.le	Ind.Me ns. Art. 1791 COM	vacanza contratt.le	operativa cappellani (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Amm.ne	Cassa Statali Amm.ne	
generale di corpo d'armata	6^ cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	13.868,80	4.497,15	47.077,37			8.913,45	144.794,31	12.307,52	7.166,69	37.627,76	201.896,28
generale di divisione	6^ cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.821,05	43.311,18			8.913,45	126.725,53	10.771,67	6.194,00	32.784,79	176.475,99
generale di brigata	7^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.658,20			8.325,72	97.321,73	8.272,35	4.592,85	25.441,39	135.628,32
colonnello + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			8.325,72	86.678,85	7.367,70	3.988,33	22.785,97	120.820,85
colonnello	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			7.150,26	62.697,29	5.329,27	2.742,05	16.199,13	86.967,74
tenente colonn. + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			8.325,72	76.468,94	6.499,86	3.408,41	20.315,17	106.692,38
tenente colonn. + 18 anni	5^ cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	8.482,50	2.747,68	3.004,84			7.150,26	60.959,89	5.182,44	2.643,93	16.089,01	84.885,27
tenente colonn. + 13 anni	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			7.150,26	57.012,46	4.846,06	2.419,15	14.987,66	79.265,33
tenente colonnello	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			4.834,05	40.970,17	3.482,46	1.679,90	10.663,53	56.796,06
maggiore + 23 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			8.325,72	76.336,80	6.488,63	3.400,90	20.283,20	106.509,53
maggiore + 13 anni	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			7.150,26	56.880,32	4.834,83	2.411,65	14.955,68	79.082,48
maggiore con 3 anni nel grado	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.866,99	3.303,69	1.581,42	10.096,42	53.848,52
maggiore	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.312,86	3.256,59	1.549,95	9.942,20	53.061,60
capitano + 10 anni	150,50	26.796,53	2.233,04		246,34	4.107,22		1.850,00	203,19	4.330,43	39.766,75	3.380,17	1.779,49	10.693,65	55.620,06
capitano	150,50	26.796,53	2.233,04		246,34	4.107,22			203,19	4.330,43	37.916,75	3.222,92	1.674,41	10.245,95	53.060,03
tenente	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21			199,81	3.894,15	36.712,52	3.120,56	1.632,84	9.927,95	51.393,87
sottotenente CPL	//	19.658,85	1.638,24			3.669,25				2.148,51	27.377,97	2.327,13	1.209,67	6.625,47	37.540,24

Certifica che al fine di determinare lo sviluppo decennale degli oneri, è stato calcolato, partendo dal costo medio unitario per posizione economica, il costo medio ponderato per grado. Il calcolo è stato effettuato considerando le consistenze medie per ogni posizione economica desunte dalle permanenze previste in ogni grado,

A titolo esemplificativo, si sofferma su come è stato calcolato il costo medio di alcuni gradi.

In particolare, al personale che riveste il grado di secondo cappellano capo è stata attribuita la qualifica economica c.d. "+23 anni" in quanto ha un'anzianità minima di 30 anni: 5 anni da Cappellano di complemento, 5 anni da cappellano addetto, 10 anni da cappellano capo e 10 anni da primo cappellano capo;

Il personale che riveste il grado di primo cappellano capo è stato ripartito proporzionalmente tra la qualifica economica c.d. "+13 anni" (3/10 dell'organico) e c.d. "+23 anni" (7/10 dell'organico) considerando che rivestirà il grado di primo cappellano capo con 20 anni di carriera e permarrà per 3 anni nella qualifica c.d. "+18 anni" e almeno 7 anni nella qualifica c.d. "+23 anni".

**Tabella 14. Determinazione del costo Medio Unitario per grado**

<b>POSIZIONE ECONOMICA</b>	<b>CMU €</b>	<b>Organico Teorico</b>	<b>Grado</b>	<b>Media ponderata CMU grado</b>
Ordinario militare (ten.gen.)	201.896,28	1	Ordinario militare	201.896,28
Vicario generale militare (magg.gen.)	176.475,99	1	Vicario generale	176.475,99
Ispettore (brig.gen.)	135.628,32	0	Ispettore	135.628,32
3 <sup>^</sup> cappellano capo + 23 (col.)	120.820,85	0	III cappellano capo	120.820,85
3 <sup>^</sup> cappellano capo	86.967,74	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 23 (ten.col.)	106.692,38	10	II cappellano capo	106.692,38
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 18	84.885,27	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 13	79.265,33	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo (ten. col.)	56.796,06	0		
1 <sup>^</sup> cappellano capo + 23	106.509,53	35	I cappellano capo	93.281,42
1 <sup>^</sup> cappellano capo + 13	79.082,48	15		
1 <sup>^</sup> cappellano capo (magg.) con 3anni nel grado	53.848,52	0		
1 <sup>^</sup> cappellano capo (magg.)	53.061,60	0		
cappellano capo (cap.) + 10 anni	55.620,06	50	cappellano capo	55.620,06
cappellano capo (cap.)	53.060,03	0		
cappellano addetto (ten.)	51.393,87	25	cappellano addetto	51.393,87
cappellano di complemento (s.ten.cpl)	37.540,24	25	cappellano di complemento	37.540,24

Conclude riferendo che moltiplicando il costo medio ponderato per grado (tabella 14) per le consistenze (tabella 10) si ottengono gli oneri previsti nel decennio 2020-2029.

**Tabella 15- Onere complessivo decennio 2020/2029**

<b>Sviluppo oneri cappellani militari</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Ordinario militare	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896
Vicario generale	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476
Ispettore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
secondo cappellano capo	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920
primo cappellano capo	2.751.868	3.046.711	3.243.273	3.832.959	4.324.364	5.012.331	5.602.017	5.700.298	5.208.893	5.110.612
cappellano capo	2.614.187	2.725.429	2.781.050	2.669.808	2.336.082	1.835.493	1.446.146	1.390.525	1.557.388	1.223.662
cappellano addetto	719.514	411.151	462.545	411.151	462.545	3.186.420	3.237.814	3.032.238	2.878.057	2.878.057
cappellano di complemento	2.289.940	2.327.480	2.177.320	2.064.700	2.064.700	150.160	150.160	300.320	488.020	750.800
<b>Totale</b>	<b>9.820.801</b>	<b>9.956.063</b>	<b>10.109.480</b>	<b>10.423.910</b>	<b>10.632.983</b>	<b>11.629.696</b>	<b>11.881.429</b>	<b>11.868.674</b>	<b>11.577.650</b>	<b>11.408.423</b>

Inoltre, per quanto concerne il ridimensionamento del trattamento economico spettante ai cappellani militari, derivante dalla modifica dell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare, da parte del citato articolo 9 dell'Intesa (articolo 3, Comma 1, lettera bbb) dello schema di disegno di legge di ratifica), la RT si precisa che:

- le indennità operative non più spettanti (*campagna, super campagna, truppe alpine ecc.*) e l'indennità mensile pensionabile, precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, sono state escluse dal conteggio del costo medio unitario (C.M.U.). Gli oneri riportati nella tabella 15 sono, pertanto, già al netto dei risparmi derivanti dalla mancata corresponsione di indennità operative diverse dall'operativa di base (escluso l'imbarco per il personale imbarcato);
- non è prevista la corresponsione di emolumenti accessori, quali: compenso per il lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego, emolumenti ex articolo 1826-*bis* del C.O.M. (che prevede un fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi), fondo efficienza servizi istituzionali; in effetti, la mancata corresponsione ai cappellani militari di tali emolumenti non determina in sé un risparmio per il bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti non vengono ridotti in funzione della mancata erogazione a favore dei cappellani;
- restano, invece, fermi eventuali obblighi assicurativi in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali espletate in qualunque orario.

Conclude chiarendo che non vi è personale che rivesta gradi non più previsti o eccedenti la nuova dotazione organica.

**Al riguardo**, circa la modifica di cui alla lettera ee), laddove si eleva da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio di Cappellano militare, ritenuto che la disposizione appare chiaramente suscettibile di produrre risparmi di spesa di rispetto agli effetti finanziari già scontati ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richiesti elementi di stima circa l'ammontare ipotizzabile per i medesimi.

Sulle lettere ss), vv) e zz), dalla riformulazione dei criteri e parametri validi ai fini dell'avanzamento in carriera dei Cappellani militari sembrano scaturire effetti eterogenei ai fini finanziari di interesse, su cui la RT non si sofferma. Infatti, da un lato non si prevedono più avanzamenti per sola anzianità come previsto dal vigente articolo 1611, lettera a), con possibili effetti finanziari virtuosi; dall'altro all'articolo 1612 si accorciano i periodi di permanenza minima nel grado di cappellano militare addetto da 6 a 5 anni, nel grado di cappellano capo in luogo del sistema attuale che prevede il doppio sistema della valutazione a scelta dopo 9 anni e della promozione per anzianità dopo 11 anni, si prevede la permanenza minima di 10 anni per la valutazione per merito comparativo; infine per il primo cappellano capo la permanenza minima è aumentata dagli attuali 4 anni a 10 anni. Tuttavia, quest'ultima modifica potenzialmente virtuosa dovrebbe essere assorbita dall'altra modifica operata dalla

lettera r) consistente nella fissazione per il grado successivo del tetto di 10 unità finora non previsto. In conclusione andrebbe fornito un quadro di dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle singole modifiche alle forme di avanzamento e alle permanenze minime nei gradi, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

Circa la novella di cui alla lettera *bbb*), di modifica all'articolo 1621, andrebbero esplicitati gli effetti correlati al riconoscimento delle sole indennità ivi previste alle lettere a)-d) del terzo comma dell'articolo, con esplicita esclusione di ogni altro emolumento ivi compreso il trattamento per lavoro "straordinario". Sul punto andrebbero pertanto richiesti i dati relativi alla spesa media annua, per ciascun grado, relativamente ai singoli istituti retributivi non più spettanti al personale della carriera dei Cappellani militari<sup>1</sup>.

A tale proposito, si rileva che il nuovo articolo 1621, come modificato dalla lettera *bbb*) prevede quattro tipologie di indennità: integrativa speciale, di impiego operativo di base, di missione e di imbarco. Tuttavia, la RT alla tabella 13 sembra riportare solo le prime due tipologie di indennità e si può notare una significativa riduzione degli importi con riferimento all'indennità operativa di base. Pertanto, andrebbero innanzitutto fornite maggiori informazioni circa i criteri per i quali si prevedono tali riduzioni. Inoltre, la stessa RT afferma che la ricostruzione degli oneri complessivi operata dalla tabella 15 esclude l'indennità di imbarco. Allora andrebbe chiarito se la tabella 15 include comunque l'indennità di missione di cui andrebbe data separata evidenza e andrebbe fornita un'integrazione con gli oneri previsti per la corresponsione dell'indennità di imbarco.

Sulla lettera *ccc*), posto che la modifica apportata esclude implicitamente che il trattamento pensionistico dipenda anche dai trattamenti accessori a qualsiasi titolo spettanti ai cappellani attualmente invece previsti e pensionabili, atteso che l'omologa disposizione vigente, nulla dicendo sul punto, assoggetta le pensioni in questione integralmente al regime pensionistico valido per gli ufficiali, con valorizzazione delle poste stipendiali accessorie, non si hanno pertanto rilievi da formulare per i profili di competenza, potendosi anzi attendere risparmi per effetto della modifica normativa, in realtà derivanti dall'intervento operato sui trattamenti retributivi.

Va poi considerato che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei Cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passa da n. 204 unità a n. 162 unità.

---

<sup>1</sup> La consultazione dei dati del Conto Annuale della R.G.S. consente una stima solo di sintesi dei dati delle componenti accessorie del trattamento economico inerenti al personale non dirigenziale sino al grado di secondo cappellano militare capo (assimilato a tenente colonnello). In particolare, i dati del costo medio evidenziano un 1.074 euro annui per lavoro straordinario e 11.540 euro annui per indennità fisse e 1.915 euro annui per "altre" indennità accessorie, per un totale di 14.529 euro lordi stato annui. Per il personale dirigenziale" da terzo cappellano militare in poi, (assimilati ai gradi di colonnello, brigadiere generale, generale di divisione e di corpo di corpo d'armata), i medesimi valori sono 1.901 euro annui; 19.555 euro annui e 481 euro annui, per un totale di 22.337 euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, tavole "Cappellani militari" sul sito *internet* del dicastero.

In particolare, la riduzione del contingente numerico dell'organico "teorico" è da ascrivere alla eliminazione di n. 3 posti di ispettore, assimilati al grado di brigadiere generale, 9 posti di terzo cappellano "capo", assimilati al grado di colonnelli e alla contestuale diminuzione di n. 30 posizioni (da n. 190 a n. 160) nel contingente organico "complessivo", relativo all'organico dei restanti profili: secondi cappellani capi (equiparati ai fini retributivi a tenenti colonnelli), primi cappellani capi (equiparati ai fini retributivi a maggiori), ai cappellani capi (equiparati ai fini retributivi a capitani) e ai cappellani addetti (equiparati ai fini retributivi al grado di tenente).

Ad ogni modo, al fine di pervenire ad una valutazione dell'effettivo impatto sul bilancio, occorre come noto tenere sempre conto del costo effettivo sostenuto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle unità che sono ad oggi presenti in organico a legislazione vigente.

In tal senso, la RT tuttavia fornisce dati che espressamente dichiara non corrispondenti alle consistenze effettive in quanto l'Ordinariato militare ogni anno richiede l'inserimento di un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico. Infatti il dato riportato è di 197 unità a fronte dell'organico di diritto di 204 unità. È di tutta evidenza che servirebbe invece conoscere l'organico effettivo presente e non il numero che viene inserito nel sistema conoscitivo se questo non corrisponde alle presenze effettive ma è costruito in altro modo.

Circa i parametri "valore" adottati dalla RT, pur considerando che questa fornisce i dati di massima dei parametri retributivi relativi agli oneri ad oggi sostenuti in relazione alle qualifiche e posizioni organiche effettivamente presenti (Tabella 2), la prospettazione del quadro evolutivo della spesa per il prossimo decennio 2020/2029, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, risulterà decisamente condizionata anche dai fattori seguenti che si rifletteranno nelle platee attese nei singoli gradi, per ciascuna annualità in considerazione di:

- a) pensionamenti per raggiungimento dei limiti d'età;
- b) immissioni nei gradi iniziali della carriera (*turn over*);
- c) previsioni circa gli avanzamenti in grado, secondo i nuovi criteri e nel rispetto delle nuove anzianità minime di grado ai fini degli avanzamenti medesimi;
- d) accesso al grado di secondo cappellano capo (apicale) solo a "vacanza" di posizioni d'organico.

A tale proposito, le tabelle da 3 a 8 illustrano dati numerici di cessazioni per limiti di età particolarmente esigui per tutto il decennio 2020/2029, per cui andrebbe acquisita conferma in merito alla fondatezza dei tassi di cessazione ipotizzati, anche alla luce del prolungamento dell'età della cessazione dal servizio da 62 a 65 anni prevista dalla lettera ee)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Il dato tratto dalla ricognizione del Conto Annuale al 2018 indica che in tale anno si sono registrate n. 12 cessazioni dal servizio mentre vi sono state n. 2 unità ammesse al livello iniziale della carriera (*turn over* del solo 20% circa delle unità cessate a vario titolo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, doc. cit.

Nel complesso, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, pur convenendo sulla circostanza che il riordino determinerà a regime senz'altro di risparmi di spesa, certamente *medio tempore*, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero non di meno richiesti ragguagli in merito ai puntuali criteri adottati dalla RT nella stima degli avanzamenti in carriera ipotizzati in ciascuna annualità del decennio, per ciascun grado, tenuto conto del relativo "onere" unitario annuo e dell'anzianità maturata dai cappellani in servizio<sup>3</sup>, a cui è correlato il riconoscimento della dirigenza "economica" (cd. personale con trattamento "superiore") prevista dalla legislazione vigente per gli ufficiali delle FF.AA. al compimento del 13 e al 23 anno di servizio<sup>4</sup>.

## CAPO II

### ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Articoli 4 e 5

***(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale (Art. 4);  
Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali (Art. 5))***

L'articolo 4 predispone alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.

L'articolo 5, al comma 1, integra il codice di procedura penale, laddove è inserito il nuovo articolo 206-*bis* relativo all'assunzione della testimonianza di cardinali, per cui il cardinale preposto a funzioni di particolare rilievo può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

---

<sup>3</sup> I dati riportati dal conto annuale al 2018 evidenziano per il personale dirigente della carriera dei cappellani militari n. 1 unità, avente un'anzianità di servizio 0-5 anni; 1 unità con 11-15 anni di servizio; n. 7 unità aventi un'anzianità compresa tra 16-20 anni di servizio; n. 17 unità aventi un'anzianità tra i 21-25 anni di servizio; n. 6 unità aventi un'anzianità compresa tra 26-30 anni di servizio e 2 unità aventi un'anzianità compresa tra 31 e 31 anni di servizio. Per i non dirigenti gli analoghi valori indicano una platea di n. 17 unità tra 0-5 anni di servizio; n. 16 unità tra 6-10 anni di servizio, n. 13 unità nell'intervallo 11-15 anni di servizio e n. 3 unità comprese tra 16-20 anni di servizio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale, tavole sul sito internet del Dipartimento.

<sup>4</sup> La stessa relazione ha infatti evidenziato, a titolo esemplificativo, la dinamica ipotizzata per il personale che riveste il grado di secondo cappellano capo (assimilato a tenente colonnello) è stata attribuita la qualifica economica c.d. "+23 anni", considerando che per tale personale è riscontrabile un'anzianità minima di servizio di 30 anni (5 anni da Cappellano di complemento, 5 anni da cappellano addetto, 10 anni da cappellano capo e 10 anni da primo cappellano capo), mentre per il personale che riveste il grado di primo cappellano capo (assimilato al grado di maggiore) lo stesso è stato ripartito proporzionalmente tra la qualifica economica c.d. "+13 anni" (3/10 dell'organico) e c.d. "+23 anni" (7/10 dell'organico), tenendo conto che tale grado verrà acquisito con almeno 20 anni di carriera. Per l'indennità "dirigenziale" spettante agli ufficiali delle FF.AA. si rinvia all'articolo 1810-*bis*-1811, commi 2 e 3 del C.O.M.



L'articolo 5, comma 2 reca analoga modifica per i procedimenti civili tramite modifica all'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

**La RT** precisa che per quanto concerne gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, si tratta di mere norme ordinamentali, da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6** ***(Clausola d'invarianza finanziaria)***

La norma reca la clausola di invarianza, ivi stabilendo che dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** ribadisce che dal presente provvedimento, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto la norma reca la clausola di neutralità, occorre giocoforza richiamare i contenuti che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, impone alla RT affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata.

In tal senso, va ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la RT dovrebbe recare la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché, a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali interessate<sup>5</sup>, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una "riprogrammazione".

In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

---

<sup>5</sup> Nella recente III relazione quadrimestrale 2019 sulla tecnica di quantificazione degli oneri la Corte dei Conti ha sottolineato la frequente presentazione di clausole di neutralità per cui non sempre "la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio. Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia.". Cfr. Corte dei Conti, SS.RR. in sede di Controllo, Deliberazione n. 3/2020, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel III quadrimestre 2019, pagine 6-7.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2020 [Nota di lettura n. 149](#)  
**A.S. 1800:** "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"
- " [Nota di lettura n. 150](#)  
**A.S. 1811:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 151](#)  
**A.S. 1812:** "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)  
Decreto legge "rilancio": effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi - **A.C. 2500** - D.L. 34/2020
- " [Nota breve n. 16](#)  
Pacchetto di primavera del semestre europeo. Raccomandazioni per una risposta coordinata alla pandemia di coronavirus
- Giu 2020 [Nota di lettura n. 152](#)  
**A.S. 1829:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 153](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 175**)
- " [Nota di lettura n. 154](#)  
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (**Atto del Governo n. 177**)
- " [Nota di lettura n. 155](#)  
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (**Atto del Governo n. 178**)
- " [Nota di lettura n. 156](#)  
**A.S. 1845:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 157](#)  
Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo (**Atto del Governo n. 179**)